



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

**COMITATO CONSULTIVO  
SULLA CONDOTTA DEI DEPUTATI  
RELAZIONE ANNUALE 2012**

**IT**

**IT**

## **PREFAZIONE**

L'articolo 7, paragrafo 6, del codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari (allegato I del regolamento del Parlamento europeo) dispone che "*Il comitato consultivo pubblica una relazione annuale sulle sue attività*".

La prima relazione annuale sull'attività del comitato consultivo sulla condotta dei deputati copre il periodo compreso tra il 7 marzo 2012 (allorché il comitato è stato istituito) e il 31 dicembre 2012 ed è stata approvata dal comitato il 19 febbraio 2013.

## **SOMMARIO**

### **1. Contesto generale**

- 1.1 Principi fondamentali del codice di condotta
  - 1.1.1 Doveri dei deputati
  - 1.1.2 Conflitti di interesse
  - 1.1.3 Dichiarazione di interessi finanziari

### **2. Il comitato consultivo**

- 2.1 Composizione e compiti
- 2.2 Presidenza
- 2.3 Regolamento
- 2.4 Riunioni nel 2012
- 2.5 Dichiarazioni degli interessi finanziari pervenute
- 2.6 Richieste di orientamento
- 2.7 Valutazione di presunte violazioni
- 2.8 Guida per gli utenti

### **3. Modalità di applicazione**

- 3.1 Gruppo di lavoro dell'Ufficio di presidenza sul codice di condotta dei deputati

### **4. Prospettive**

- 4.1 Dichiarazione digitale degli interessi finanziari
- 4.2 Proposte di possibili miglioramenti del codice di condotta

### **5. Amministrazione**

- 5.1 Apposito sito web
- 5.2 Segreteria del Comitato consultivo

## Sintesi

Il comitato consultivo è incaricato di esaminare presunte violazioni deferitegli dal Presidente e di fornire ai deputati orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del codice di condotta. Le richieste dei deputati sono trattate in via riservata e i deputati hanno il diritto di chiedere tale orientamento, che viene sempre fornito entro il termine di 30 giorni.

Nel 2012 il comitato consultivo ha formulato una raccomandazione al Presidente relativamente a una presunta violazione del codice di condotta e ha offerto consulenze ai deputati rispondendo complessivamente a 50 domande. La domanda posta con maggiore frequenza riguardava la dichiarazione degli interessi finanziari e chiarimenti su come interpretare il periodo di tre anni per il quale i deputati devono fornire informazioni in merito alle precedenti occupazioni e partecipazioni a consigli di amministrazione.

74 deputati hanno presentato 79 dichiarazioni aggiornate, le quali includevano in totale 98 modifiche, ossia in alcuni casi è stata apportata più di una modifica nel corso del medesimo aggiornamento.

Gli orientamenti, i deferimenti e gli aggiornamenti hanno evidenziato alcune incertezze e incongruenze nel codice stesso, come pure nella sua applicazione pratica. Dato che il comitato consultivo ritiene che fra i suoi obblighi rientri quello di segnalare problemi eventuali o potenziali che esistono o possono emergere, nonché di riflettere sui possibili miglioramenti, la relazione annuale suggerisce alcune eventuali migliorie da apportare al codice di condotta.

La relazione annuale dimostra che l'unico modo per assicurare trasparenza e deontologia è proseguire il cammino intrapreso, a patto che il Parlamento migliori la propria capacità di informare i cittadini dei progressi conseguiti, ad esempio consentendo una migliore pubblicazione online delle dichiarazioni dei deputati.

# **1 CONTESTO GENERALE**

## **1.1 Principi fondamentali del codice di condotta**

### **1.1.1 Doveri dei deputati**

Il codice di condotta è entrato in vigore il 1° gennaio 2012 e, secondo i suoi principi direttivi, i deputati "*agiscono unicamente nell'interesse generale*" ed esercitano le loro funzioni "*nel rispetto dei seguenti principi: condotta disinteressata, integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome del Parlamento europeo*".

Il codice di condotta sostituisce i precedenti requisiti di cui all'allegato I al regolamento del Parlamento europeo ("*Trasparenza e interessi finanziari dei deputati*"), rispetto ai quali presenta tuttavia un ambito di applicazione molto più ampio e persegue obiettivi molto più ambiziosi in termini di trasparenza e deontologia.

### **1.1.2 Conflitti di interesse**

Si configura un conflitto d'interessi qualora un deputato al Parlamento europeo abbia un interesse personale che potrebbe influenzare indebitamente l'esercizio del suo mandato parlamentare.

Nell'esercizio del loro mandato, è possibile che alcuni deputati si trovino confrontati a conflitti d'interesse effettivi (ossia, la comprovata interferenza tra interessi pubblici e personali) e/o potenziali (ossia, situazioni che un pubblico più ampio potrebbe considerare suscettibili di sollevare un siffatto conflitto).

Il codice di condotta permette a ciascun deputato interessato di evitare comportamenti irregolari, fornendogli una linea di condotta chiara e semplice. In primo luogo, il deputato si impegna a risolvere il conflitto di interessi e, qualora ciò risultasse impossibile, ne riferisce con la massima trasparenza al Presidente del Parlamento o al presidente di un qualsiasi organo del Parlamento durante i relativi lavori parlamentari. In tal modo, il deputato in questione tutela contemporaneamente la propria reputazione e l'immagine dell'Istituzione.

### **1.1.3 Dichiarazione di interessi finanziari**

L'articolo 4, paragrafo 1, del codice di condotta dispone che "*Ai fini della trasparenza, i deputati al Parlamento europeo trasmettono al Presidente sotto responsabilità personale una dichiarazione di interessi finanziari*".

I deputati sono tenuti a trasmettere per la prima volta – quale misura iniziale/transitoria – la nuova dichiarazione degli interessi finanziari introdotta dal codice di condotta<sup>1</sup> al più tardi entro il 30 marzo 2012. Successivamente alla prima dichiarazione, i deputati dovranno aggiornarla regolarmente entro 30 giorni da un'eventuale modifica. Non vige più il precedente obbligo di aggiornare la dichiarazione una volta all'anno.

Le dichiarazioni degli interessi finanziari sono pubblicate sul sito web del Parlamento, sulla pagina personale di ciascun deputato.

## **2 COMITATO CONSULTIVO SULLA CONDOTTA DEI DEPUTATI**

### **2.1 Composizione e compiti**

Il comitato consultivo sulla condotta dei deputati è stato istituito con l'articolo 7, paragrafo 1, del codice di condotta. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, esso è *"composto da cinque membri, designati dal Presidente all'inizio del suo mandato tra i membri degli uffici di presidenza e i coordinatori della commissione per gli affari costituzionali e della commissione giuridica, tenendo debito conto della loro esperienza e dell'equilibrio politico"*.

I membri del comitato consultivo sono:

- on. Carlo CASINI (PPE, Italia);
- on. Evelyn REGNER (S&D, Austria);
- on. Cecilia WIKSTRÖM (ALDE, Svezia);
- on. Gerald HÄFNER (Vert/ALE, Germania);
- on. Sajjad KARIM (ECR, Regno Unito).

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del codice di condotta, *"All'inizio del proprio mandato, il Presidente designa inoltre i membri di riserva del comitato consultivo, uno per ciascun gruppo politico non rappresentato in seno al comitato consultivo"*.

I membri di riserva del comitato consultivo sono:

- on. Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Repubblica ceca);
- on. Francesco Enrico SPERONI (EFD, Italia).

---

<sup>1</sup> Allegato I.

Il comitato consultivo è incaricato di esaminare presunte violazioni deferitegli dal Presidente e di fornire ai deputati orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del codice di condotta. Le richieste dei deputati sono trattate in via riservata e i deputati hanno il diritto di chiedere tale orientamento, che viene sempre fornito entro il termine di 30 giorni.

## **2.2 Presidenza**

Come sancito dall'articolo 7, paragrafo 2, del codice di condotta, *"La presidenza del comitato consultivo è esercitata a turno da ciascuno dei suoi membri per un semestre"*. Nella riunione costitutiva del 7 marzo il comitato consultivo ha stabilito che *"di norma, il turno segue, in ordine decrescente, le dimensioni dei gruppi politici cui appartengono i deputati che compongono il comitato consultivo"*<sup>2</sup>.

L'on. Carlo Casini (PPE) ha presieduto il comitato consultivo dal 7 aprile al 29 agosto 2012 e l'on. Evelyn Regner (S&D) gli è subentrata il 30 agosto 2012, per un mandato semestrale.

## **2.3 Regolamento**

Nella riunione costitutiva del 7 marzo 2012 il comitato consultivo ha approvato il proprio regolamento interno. Nel quadro dei continui sforzi per migliorare la propria efficienza, il comitato ha modificato il regolamento nella riunione del 9 ottobre 2012<sup>3</sup>. Tra le modifiche approvate rientravano chiarimenti linguistici in merito alle raccomandazioni della minoranza, un nuovo articolo sulla procedura scritta, un nuovo articolo sul quorum, un chiarimento del contenuto di una raccomandazione al Presidente del Parlamento europeo in seguito al suo deferimento a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, e dell'articolo 8 del codice di condotta, nonché una revisione del calendario per l'approvazione della presente relazione annuale.

Il comitato consultivo si riunisce di norma una volta al mese e delibera per consenso o, ove ciò non sia possibile, a maggioranza dei propri membri. Va rilevato che, per le decisioni diverse dalle raccomandazioni al Presidente in merito a una presunta violazione del codice di condotta, il comitato consultivo può deliberare secondo una procedura scritta semplificata.

Inoltre, il comitato consultivo ha precisato che, in sede di valutazione di una presunta violazione del codice di condotta, esso designa un relatore che non appartiene allo stesso gruppo politico del deputato interessato. Il relatore prepara un progetto di raccomandazione in cui illustra i fatti di specie, le argomentazioni addotte dal deputato interessato e la propria valutazione di tali fatti, formulando altresì una

---

<sup>2</sup> Regolamento del comitato consultivo, allegato II; si veda la sezione 2.3.

<sup>3</sup> Allegato II.

conclusione. La conclusione stabilisce se vi sia stata o meno una violazione del codice di condotta ed è corredata di una raccomandazione destinata al Presidente circa le eventuali misure da adottare.

## 2.4 Riunioni nel 2012

Nel 2012 il comitato consultivo si è riunito dieci volte dopo la riunione costitutiva del 7 marzo, il che gli ha permesso di attenersi alla frequenza delle riunioni prevista dal suo regolamento e di rispettare sistematicamente il termine di 30 giorni previsto all'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del codice di condotta, per rispondere alle richieste di orientamento da parte dei deputati.

### Calendario delle riunioni del comitato consultivo nel 2012

Mercoledì 7 marzo (riunione costitutiva)  
Martedì 13 marzo – *Strasburgo*  
Mercoledì 28 marzo  
Mercoledì 25 aprile  
Mercoledì 30 maggio  
Martedì 12 giugno – *Strasburgo*  
Mercoledì 11 luglio  
Martedì 18 settembre<sup>4</sup>  
Martedì 9 ottobre  
Martedì 27 novembre  
Martedì 18 dicembre

Nella riunione del 9 ottobre, il comitato consultivo ha approvato il calendario delle riunioni per il 2013.

---

<sup>4</sup> Rotazione presidenza: in base alle attuali dimensioni dei gruppi, l'on. Evelyn Regner (S&D) subentra all'on. Carlo Casini (PPE).

## Calendario delle riunioni del comitato consultivo nel 2013

Martedì 22 gennaio  
Martedì 19 febbraio  
Martedì 19 marzo<sup>5</sup>  
Martedì 23 aprile  
Martedì 21 maggio – *Strasburgo*  
Martedì 18 giugno  
Mercoledì 10 luglio  
Martedì 17 settembre<sup>6</sup>  
Martedì 15 ottobre  
Martedì 12 novembre  
Martedì 17 dicembre

### 2.5 Dichiarazioni degli interessi finanziari pervenute

Il 30 marzo 2012 scadeva il termine per la presentazione delle dichiarazioni nel nuovo formato da parte dei deputati in carica.

A quella data, avevano presentato la loro dichiarazione 664 deputati su 754 (pari all'88%) e, alla fine di aprile, tutti i restanti deputati.

La maggior parte dei moduli di dichiarazione è stata registrata durante le due settimane precedenti il termine di presentazione, ossia le settimane del 19 marzo (17% dei moduli) e del 26 marzo (29%). Il 72% delle dichiarazioni è pervenuto nel corso del mese di marzo.

Sebbene 90 deputati (12%) non abbiano rispettato il termine ufficiale di presentazione, 73 delle dichiarazioni mancanti sono pervenute durante la prima metà del mese di aprile, mentre le restanti 17 sono state inviate nel corso delle due settimane successive. La presentazione tardiva della dichiarazione è stata motivata in alcuni casi con una cessazione dalle funzioni o l'assunzione delle stesse da parte dei deputati interessati attorno alla data limite del 30 marzo.


A fini statistici della presente relazione annuale, è stato rilevato che 88 dichiarazioni (12%) non contenevano nessun'altra informazione a parte il nome del deputato e la data di presentazione. Ciò potrebbe dare adito a interrogativi, ma attualmente il codice di condotta non prevede per il comitato consultivo la possibilità di approfondire l'analisi di queste 88 dichiarazioni o di darvi seguito. Il comitato consultivo valuterebbe positivamente l'introduzione, nel 2013, di procedure di monitoraggio che prevedano tale possibilità.

---

<sup>5</sup> Rotazione presidenza: in base alle attuali dimensioni dei gruppi, l'on. Cecilia Wikström (ALDE) subentra all'on. Evelyn Regner (S&D).

<sup>6</sup> Rotazione presidenza: in base alle attuali dimensioni dei gruppi, l'on. Gerald Häfner (Vert/ALE) subentra all'on. Cecilia Wikström (ALDE).





Presentazione delle dichiarazioni iniziali degli interessi finanziari, da parte dei deputati, nel corso del tempo (numero di dichiarazioni)

Per quanto riguarda il numero totale delle dichiarazioni presentate dai deputati, va rilevato che superano leggermente il numero totale dei deputati al Parlamento. Ciò è riconducibile al fatto che, mentre alcuni nuovi deputati hanno assunto le proprie funzioni durante la primavera del 2012, altri deputati avevano dapprima presentato la propria dichiarazione e successivamente erano cessati dalle loro funzioni. Come sancito all'articolo 4, paragrafo 1, del codice di condotta, i deputati che hanno assunto il proprio mandato nel corso della legislatura, sono tenuti a presentare la dichiarazione degli interessi finanziari entro un termine di 30 giorni.


A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del codice di condotta, i deputati *"informano il Presidente di qualsiasi modifica che possa influire sulla loro dichiarazione entro trenta giorni dalla stessa"*.

Nel corso dell'anno, 74 deputati hanno presentato al Presidente 79 dichiarazioni aggiornate. La discrepanza fra le cifre si spiega con il fatto che 70 deputati hanno presentato una dichiarazione modificata ciascuno, mentre tre deputati hanno aggiornato le loro rispettive dichiarazioni due volte e un deputato ha aggiornato la propria dichiarazione in tre diverse occasioni.

Le dichiarazioni aggiornate includevano in totale 98 modifiche, ossia in alcuni casi è stata apportata più di una modifica nel corso del medesimo aggiornamento.

Per quanto riguarda la sostanza, le sezioni A, D e I sono state quelle modificate più di frequente, rispettivamente 28, 36 e 15 volte.

Il grafico sottostante illustra la ripartizione, per ciascuna sezione, di tutte le modifiche effettuate nel corso dell'anno<sup>7</sup>.




## 2.6 Richieste di orientamento

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, del codice di condotta, il comitato consultivo ha ricevuto e ha risposto complessivamente a 50 domande contenute in un totale di 32 richieste di orientamento da parte dei deputati. La differenza di numero è riconducibile al fatto che alcune richieste di orientamento contenevano più di una domanda.

<sup>7</sup> Nel corso dell'anno tre deputati hanno presentato inizialmente una dichiarazione nella loro lingua materna, cui ha fatto seguito una versione in inglese, ragion per cui le corrispondenti modifiche sono riportate con l'indicazione "non applicabile" (N/A) nel grafico.


La maggior parte delle domande/ricieste sono state presentate in febbraio (11 domande/ricieste) e in marzo (17 domande/ricieste), cioè in concomitanza con il termine per la presentazione della prima dichiarazione di interessi finanziari fissato al 30 marzo.



Le domande più frequenti (18 volte) riguardavano chiarimenti relativamente al triennio cui si fa riferimento nella sezione A della dichiarazione. Alcune richieste, essendo di carattere generale, non hanno potuto essere rubricate a una sezione specifica della dichiarazione: ad esempio, il fatto che non devono essere dichiarati i buoni del tesoro a lunga scadenza o gli strumenti di investimento collettivo che non consentono l'identificazione dei beni.

Dal momento che le domande/ricieste rivolte dai deputati al comitato consultivo sono di natura riservata, non è possibile fornire, nella presente relazione annuale, ulteriori dettagli sul loro contenuto specifico.

Due richieste riguardavano la possibile incompatibilità di un'altra funzione con il mandato di deputato al Parlamento europeo ma, essendo la questione di competenza del Servizio giuridico del Parlamento e non del comitato consultivo, accanto ai due quesiti in oggetto è stata apposta l'indicazione N/A nel grafico in appresso.



## 2.7 Valutazione di presunte violazioni

Nel corso dell'anno, il Presidente ha deferito al comitato consultivo un caso di presunta violazione del codice di condotta a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale codice. Il deferimento, risalente al 24 maggio, riguardava un deputato che aveva omesso di riportare nella sua dichiarazione di interessi finanziari delle *stock option* che aveva ricevuto a titolo retributivo quando era membro del consiglio di amministrazione di una società.

Il comitato consultivo ha nominato relatore l'on. Sajjad KARIM (ECR). Dopo aver esaminato i fatti di specie e ascoltato il deputato interessato, il comitato consultivo ha deciso, l'11 luglio 2012, di consigliare al Presidente di non intraprendere nessuna ulteriore azione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del codice di condotta, pur raccomandandogli di invitare il deputato interessato a presentare una nuova dichiarazione di interessi finanziari.

Il comitato consultivo ha ritenuto che il codice di condotta fosse in vigore da troppo poco tempo e che le divergenze nelle modalità di interpretazione e di applicazione da parte dei deputati fossero attribuibili alla mancanza di esperienza. Ha inoltre riscontrato delle discrepanze tra le diverse versioni linguistiche dell'articolo 4 del codice di condotta, segnatamente per quanto riguarda l'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), il che può impedire un'applicazione uniforme delle sue disposizioni.

Il comitato consultivo ha constatato che l'appartenenza del deputato in questione al consiglio di amministrazione e la retribuzione ivi associata fossero state indicate correttamente nella sua dichiarazione degli interessi finanziari.

Il comitato consultivo ha rilevato altresì che l'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del codice di condotta, nella sua attuale formulazione, non può considerarsi applicabile anche ai regimi di *stock option* di cui beneficiava il deputato interessato in qualità di consigliere di amministrazione. Ciò nondimeno, il comitato consultivo ha ritenuto che l'articolo 4, paragrafo 2, lettera h), del codice di condotta non escludesse i beni privati dal concetto di "interessi finanziari" se si tratta di interessi finanziari suscettibili di influenzare l'esercizio delle funzioni di un deputato e che, di conseguenza, le *stock option* sono un interesse finanziario suscettibile di influenzare un deputato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ciò ha indotto il comitato consultivo a concludere che il deputato interessato, alla luce dei principi di trasparenza alla base del codice di condotta, dovrebbe considerare di dichiarare le sue restanti *stock option* nella sezione H della dichiarazione degli interessi finanziari.

Il comitato consultivo ha rilevato altresì che le *stock option* offerte come parte o come forma di retribuzione devono essere considerate e dichiarate dal deputato come reddito, il cui valore dipende dal corso delle azioni alla data del trasferimento delle *stock option* al beneficiario. Ciò significa che la categoria di reddito alla sezione A della dichiarazione degli interessi finanziari dovrebbe corrispondere alla retribuzione ricevuta a prescindere dalla forma che essa assume, ivi comprese le *stock option* o altri diritti differiti, siano essi convertiti in liquidità o meno.

Il Presidente ha adottato la propria decisione in base alla raccomandazione del comitato consultivo e il deputato in oggetto ha fatto pervenire al Presidente una versione modificata della dichiarazione il 3 ottobre (entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della decisione del Presidente, abbuonandogli il periodo di sospensione dei lavori parlamentari nel mese di agosto).

## **2.8 Guida per gli utenti**

Una delle funzioni principali del comitato consultivo consiste nel consigliare e informare i deputati sulle modalità di utilizzo del codice di condotta ai fini di una maggiore trasparenza, credibilità ed efficienza. Nel suo lavoro, il comitato consultivo ha progressivamente costituito, nel corso dell'anno, un vasto corpus di orientamenti pratici basati:

- sulla sostanza degli orientamenti forniti ai deputati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del codice di condotta;
- su un caso di presunta violazione del codice di condotta deferitogli dal Presidente;

- sulle proprie prassi e l'analisi.

Tali orientamenti sono stati raccolti in una Guida per gli utenti volta a facilitare la corretta interpretazione e attuazione del codice di condotta e a compilare la dichiarazione degli interessi finanziari.

La Guida per gli utenti fornisce chiarimenti riguardo a diverse disposizioni del codice di condotta e della dichiarazione degli interessi finanziari.

La Guida è disponibile sul sito web Europarl<sup>8</sup> ed è pubblicata su supporto cartaceo in tutte le lingue ufficiali.

### **3 MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

#### **3.1 Gruppo di lavoro dell'Ufficio di presidenza sul codice di condotta dei deputati**

A norma dell'articolo 9 del codice di condotta, l'Ufficio di presidenza adotta le modalità di applicazione del codice di condotta.

Il 13 luglio il Presidente ha invitato il Vicepresidente Wieland (PPE, Germania), competente per la trasparenza, a presentare – insieme ai Vicepresidenti Podimata (S&D, Grecia), Durant (Vert/ALE, Belgio), Alvaro (ALDE, Germania) e Vlasák (ECR, Repubblica ceca); il Questore Maštálka (GUE/NGL, Repubblica ceca), in rappresentanza del Collegio dei Questori – una proposta globale di modalità di applicazione, da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza.

Il gruppo di lavoro dell'Ufficio di presidenza così istituito sta esaminando le modalità di applicazione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 9 del codice di condotta, come pure modifiche di natura redazionale al modulo per la dichiarazione di interessi finanziari. Il gruppo di lavoro dell'Ufficio di presidenza dovrebbe concludere i propri lavori nel febbraio 2013.

### **4 PROSPETTIVE**

#### **4.1 Dichiarazione digitale degli interessi finanziari**

Attualmente i deputati devono compilare la dichiarazione degli interessi finanziari su supporto cartaceo.

---

<sup>8</sup> [http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web\\_IT.doc](http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_IT.doc)

Le procedure amministrative saranno migliorate grazie allo sviluppo dei necessari strumenti informatici. Come primo passo, i deputati dovranno compilare soltanto la sezione o le sezioni del modulo da aggiornare. Occorrono ulteriori sviluppi tecnologici per garantire ai deputati la possibilità di compilare, firmare e inviare la dichiarazione per via interamente elettronica. Si tratta di sviluppi tecnologici che dovrebbero essere disponibili con largo anticipo prima delle elezioni del 2014.

#### **4.2 Proposte di possibili miglioramenti del codice di condotta**

Dall'entrata in vigore del codice di condotta il 1° gennaio 2012, il comitato consultivo ha acquisito una certa esperienza per quanto riguarda la sua applicazione pratica. I cinquanta quesiti dei deputati, una raccomandazione al Presidente a seguito del suo deferimento e un'analisi approfondita condotta dal comitato consultivo hanno evidenziato alcune incertezze e incongruenze nel codice stesso, come pure nella sua applicazione pratica.

Il comitato consultivo ritiene che fra i suoi obblighi rientri quello di segnalare problemi eventuali o potenziali che esistono o possono emergere, nonché di riflettere sui possibili miglioramenti.

Ad esempio, ai sensi delle disposizioni dell'**articolo 3** sui **conflitti d'interesse**, i deputati che non sono in grado di risolvere un tale conflitto sono tenuti a comunicarlo per iscritto al Presidente. Benché il comitato consultivo debba esserne a conoscenza, al momento non esiste un meccanismo formale che garantisca che tali informazioni gli pervengano effettivamente.

Inoltre, i deputati per i quali sussiste un conflitto d'interessi effettivo o potenziale in relazione a una questione in esame, conflitto che non risulta evidente dalla loro dichiarazione degli interessi finanziari, sono tenuti a informarne il Presidente per iscritto od oralmente durante i lavori parlamentari in questione, prima che intervengano o votino in Aula o in uno degli organi parlamentari o qualora siano proposti come relatori. Benché il comitato consultivo debba esserne a conoscenza, al momento non esiste un meccanismo formale che garantisca che tali informazioni gli pervengano effettivamente.

La **dichiarazione degli interessi finanziari** dei deputati di cui all'**articolo 4** è un altro settore in cui il comitato consultivo ha rilevato alcuni dubbi e possibilità di miglioramenti.

In particolare, secondo l'**articolo 4, paragrafo 2, lettera b)**, i deputati sono tenuti a dichiarare ogni compenso percepito per l'esercizio di un mandato presso un altro parlamento. Tale formulazione pone l'accento sulla retribuzione anziché sul mandato, il quale può di per sé sollevare un conflitto d'interessi effettivo o potenziale. In altre parole, l'informazione da dichiarare deve essere innanzitutto il mandato anziché il compenso in quanto tale. Inoltre, un conflitto d'interessi derivante da un mandato può essere parimenti effettivo o potenziale anche se viene esercitato, ad esempio, presso un consiglio comunale, un'assemblea regionale o una camera alta nominata; alcuni di

questi mandati possono essere non retribuiti. Ai deputati che esercitano tali mandati non risulta ancora chiaro come e dove dichiararli.

Per quanto riguarda l'obbligo che incombe ai deputati, di cui all'**articolo 4, paragrafo 2, lettera d)**, di dichiarare "*qualsiasi altra pertinente attività esterna*", va rilevato anche che non tutte le versioni linguistiche del codice riportano la traduzione della parola "*relevant*" (it. "pertinente").

L'**articolo 4, paragrafo 2, lettera e)**, prevede un importo annuale massimo di 5 000 EUR per la dichiarazione di attività esterne occasionali retribuite, il che non corrisponde al nuovo principio generale di aggiornare regolarmente la dichiarazione. Inoltre, il suddetto importo massimo dovrebbe essere preferibilmente uniforme a quello previsto per le occupazioni o partecipazioni regolari ex articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (cioè 500 EUR al mese) e obbedire agli stessi principi di dichiarazione. Ciò comporterebbe un innalzamento dell'importo totale annuo a 6 000 EUR e alla corrispondente introduzione di un massimale unitario di 500 EUR e costituirebbe un chiarimento atteso dai deputati interessati.

Casi recenti hanno dimostrato che il significato del termine inglese "*holding*" (it. "partecipazione") di cui all'**articolo 4, paragrafo 2, lettera f)**, potrebbe non essere perfettamente chiaro, un dato che emerge anche dalle differenti traduzioni del termine nelle varie versioni linguistiche del codice. È pertanto opportuno considerare una definizione più completa delle varie accezioni del termine.

Oltre a ciò, la remunerazione per occupazioni, attività o partecipazioni altrimenti dichiarate può assumere talora la forma di strumenti finanziari, alcuni dei quali, specie quelli che implicano diritti differiti (ad esempio le *stock option* o gli schemi pensionistici) non sono evidentemente coperti né dal termine "*holding*" né da altre definizioni più generali. Occorre un'ulteriore definizione per coprire il reddito proveniente da tali strumenti finanziari.

Si potrebbe considerare la soppressione dei due criteri delle "*possibili implicazioni di politica pubblica*" e della "*influenza significativa*". Una dichiarazione neutra dei fatti giuridici e finanziari fornirebbe le stesse informazioni e semplificherebbe la procedura per i deputati, garantendo loro maggiore chiarezza e certezza giuridica.

L'attuale formulazione dell'**articolo 4, paragrafo 2, lettera h)**, che obbliga i deputati a dichiarare qualsiasi altro interesse finanziario che possa influenzare l'esercizio delle loro funzioni, esclude tutti gli interessi che, pur essendo di natura extra-finanziaria, potrebbero comunque influenzare l'esercizio del mandato di deputato, configurando cioè un conflitto a norma dell'articolo 3 del codice. Sarebbe pertanto opportuno considerare di allineare maggiormente la formulazione a quella dell'articolo 3.

Il suddetto adeguamento delle formulazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera h), renderebbe superflua la **sezione I** della dichiarazione di interessi finanziari, dal momento che le relative "*eventuali informazioni integrative*" che i deputati possono fornire in tale sezione sarebbero già coperte.



Il divieto per i deputati – di cui all'**articolo 4, paragrafo 4** – di essere eletti o nominati a una carica ufficiale in seno al Parlamento se non hanno presentato la dichiarazione degli interessi finanziari non tiene sufficientemente conto delle situazioni in cui un deputato, pur avendo presentato la dichiarazione, non ha adempiuto all'obbligo di apportarvi i dovuti aggiornamenti entro i termini previsti, né tiene conto delle situazioni in cui un deputato abbia presentato una dichiarazione incompleta o erronea.

Per quanto riguarda l'**articolo 5, paragrafo 1**, in materia di doni o benefici analoghi, l'attuale formulazione ("*si astengono dall'accettare*") può indurre erroneamente a ritenere che vi sia un certo margine di discrezionalità, laddove si tratta del divieto tassativo di accettare doni o analoghi benefici di valore superiore a 150 EUR.

Poiché il comitato consultivo è stato istituito per effetto dell'applicazione del codice, il disposto dell'**articolo 7, paragrafo 1**, in base al quale il comitato consultivo "*è istituito*" diviene obsoleto. Potrebbe essere, al momento, considerata più utile una definizione dei suoi compiti e delle sue responsabilità.

Per quanto riguarda gli orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del codice di condotta, l'attuale termine di trenta giorni di calendario previsto all'**articolo 7, paragrafo 4**, non è conforme alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, che prevede un semplice termine di trenta giorni – non "*trenta giorni di calendario*" – per la presentazione e l'aggiornamento della dichiarazione di interessi finanziari. Un utilizzo coerente dell'espressione – che permetta altresì di tener conto dei periodi di interruzione dell'attività parlamentare per il comitato consultivo, così come avviene per i deputati – potrebbe rappresentare un miglioramento.

Per quanto riguarda la relazione annuale, l'**articolo 7, paragrafo 6**, ne prevede semplicemente la pubblicazione senza specificarne i destinatari. Inoltre, onde garantire che la relazione rifletta correttamente l'attività svolta dal comitato consultivo nell'assolvimento dei compiti e delle responsabilità ex articolo 7, paragrafo 1, si potrebbero menzionare tali responsabilità e compiti in questa sede.

In relazione alla procedura da seguire per la valutazione di una presunta violazione del codice di condotta da parte di un deputato, non è chiaro, data l'attuale formulazione dell'**articolo 8, paragrafo 2**, se si intenda rispettare il principio del contraddittorio. È opportuno garantire equità procedurale, il diritto di informazione e i diritti della difesa a tutti i deputati interessati da una presunta violazione del codice. L'attuale formulazione non prevede chiare garanzie in tal senso. Inoltre, visto l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, si potrebbe considerare se dare al comitato consultivo la possibilità di consigliare il Presidente circa le possibili misure da adottare oltre alla semplice raccomandazione.

Infine, va rilevato che il codice non contempla attualmente situazioni che riguardano gli interessi finanziari o i conflitti d'interesse del Presidente. Si potrebbe prevedere di

indicare, negli articoli che fanno riferimento al Presidente, un organo alternativo onde evitare situazioni di pregiudizio effettivo o potenziale da parte di un Presidente.

## **5 AMMINISTRAZIONE**

### **5.1 Apposito sito web**

Tutte le informazioni relative al codice di condotta e alle attività del comitato consultivo figurano attualmente sul sito Europarl, sulla pagina generale dedicata ai deputati<sup>9</sup>.

Al momento dell'adozione della presente relazione, la segreteria del comitato consultivo sta elaborando una tabella di marcia che potrebbe eventualmente permettere di migliorare la sostanza, la collocazione, la visibilità e la tracciabilità delle informazioni in materia di trasparenza sul sito Europarl.

### **5.2 Segreteria del Comitato consultivo**

L'unità Amministrazione dei deputati della DG Presidenza (stabilita a Bruxelles e Lussemburgo) funge da segreteria del comitato consultivo.

[Advisory.Committee@europarl.europa.eu](mailto:Advisory.Committee@europarl.europa.eu)

European Parliament  
Secretariat, Advisory Committee on the Conduct of Members  
Rue Wiertz, 60  
ASP 6D075  
B-1047 Brussels  
Belgio

---

<sup>9</sup> <http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/0081ddfaa4/MEPs.html>